



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 5 DEL 10/02/2023

Oggetto: Festa di Carnevale 2023.

Divieto di vendita, somministrazione e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti in vetro e lattine, divieto di introdurre, portare e utilizzare mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), palloncini e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni).

IL SINDACO

DATO ATTO che il 12 febbraio 2023 in Prato della Valle, con inizio alle ore 14.30 si svolgerà la tradizionale Festa di Carnevale nel cui palinsesto sono previsti uno spettacolo musicale con intrattenimento e animazione;

RITENUTO che, sulla scorta di eventi di uguale tipologia svoltisi nel corso degli anni nella medesima area e secondo richieste e accordi intercorsi in merito con la locale Questura, appare necessario prevenire e contrastare le situazioni potenziali di criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza derivanti, nel caso di specie, dalla diffusione incontrollata di bottiglie/recipienti di vetro e lattine nonché dall'introduzione e dall'utilizzo nella medesima area di: mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), palloncini e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni);

VISTO l'articolo 9 comma 2° lett. k) del Regolamento di polizia urbana nel quale viene stabilito che: *“fatta salva ogni altra previsione di legge e regolamento, è vietato detenere all'interno delle mura cinquecentesche bottiglie in vetro e ogni altro recipiente o contenitore del medesimo materiale, aperti, o abbandonarli al di fuori degli appositi contenitori”*

VISTO che l'art. 12, comma 1, del medesimo Regolamento prevede che: *“a salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, è vietato, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica”*;

RITENUTO necessario prevenire il fenomeno dell'abuso di alcolici e ritenuto altresì indispensabile prevenire e contrastare situazioni di criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza, derivanti, nel caso di specie, dalla diffusione incontrollata di bottiglie/recipienti di vetro e lattine nella vasta area interessata dalla manifestazione, che possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo e che transitano in zona;

PRESO ATTO pertanto della necessità di vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione alcolica e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie/recipienti in vetro e lattine;

PRECISATO che il Regolamento che disciplina il commercio su area pubblica ne vieta l'esercizio in forma itinerante (sia vendita che somministrazione) nel centro storico così come definito nel Piano Regolatore Generale e pertanto anche nell'area di Prato della Valle;

VISTO:

- l'art. 6, comma 4, della Legge Regione Veneto n. 29 del 21.9.2007;
- l'art. 54 del D.lgs 267/2000 e s.m.i ;
- il Regolamento di polizia urbana;
- il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- la Legge n. 689/81

ORDINA

dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del 12/02/2023 nell'area di Prato della Valle e vie adiacenti quali: via Belludi, tratto compreso tra Prato Valle e Riviera Businello, via Cavazzana, tratto compreso tra Prato Valle e via Sanmicheli, via Ferrari, P.le Rabin, via Carducci, C.so Vittorio Emanuele nel tratto da Prato Valle a via Mario, C.so Umberto I, nel tratto da Prato della Valle a via Rudena, **il divieto di somministrazione, vendita e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti in vetro e lattine, nonché il divieto di introdurre, portare ed utilizzare mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), palloncini e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni).**

L'inottemperanza al presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

E' facoltà degli Organi di polizia impedire l'ingresso nell'area della manifestazione e allontanare dalla stessa tutti coloro che recano con sé gli oggetti indicati nel dispositivo di cui alla presente ordinanza.

INFORMA

che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova
- alla Questura di Padova
- al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Padova.

IL SINDACO
Sergio Giordani